



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0001243 del 17/03/2021
(Entrata)

Ordinanza N. 263 del 17/03/2021

PROPOSTA N.ro 268 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PRESSO TUTTI I PLESSI PRESENTI NEL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI PER GIORNO 18 MARZO 2021 – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN MATERIA DI IGIENE

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, quelli:

- del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», (21A00221), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2021;

VISTI i Decreti Legge emanati in merito, ed in particolare:

- il D.L. 18.12.2020 n. 172, c.d. “Decreto Natale” di Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 313 del 18.12.2020;
- il Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, (21G00002), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021;

VISTA, da ultimo, la Legge 29 gennaio 2021 , n. 6 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008), pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2021;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute, e da ultima, per la nostra Regione, quella del 29/01/2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (21A00536), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 gennaio 2021, n. 25, con cui si prevede, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, la cessazione dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo Decreto;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che, a seguito di accertamento con tamponi antigenici e molecolari, negli ultimi giorni sono stati individuati e comunicati all’Ente nuovi casi di cittadini positivi al coronavirus;

CHE sono in corso, così come da protocollo, tutte le operazioni di monitoraggio dei soggetti che hanno avuto contatti con quelli risultati positivi;

RITENUTO che il descritto contesto, in attesa dell’evolversi della situazione sopra descritta, alla luce delle comunicazioni da parte dell’ASP, coadiuvata dal Comune nelle attività di tracciamento dei contatti, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CHE si è in costante contatto, sia con la Direzione Didattica che con il Dipartimento di igiene pubblica dell’ASP competente, al fine di contenere ed arginare un nuovo possibile aumento di contagi;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto Scolastico n. 64 del 06/11/2020 che ha deliberato la sospensione delle lezioni nella giornata del 19 marzo 2021, in coincidenza con le festività religiose di San Giuseppe;

RITENUTO opportuno e necessario disporre l'immediata sospensione, in via precauzionale e cautelativa, per giorno **18 marzo 2021**, delle attività scolastiche, per permettere altresì, l'opportuna sanificazione di tutti i locali dei diversi plessi presenti nel territorio comunale;

RITENUTO che la descritta situazione impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

SENTITA la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari, Dott.ssa Maria Letizia Belmonte;

SENTITI i Settori Comunali interessati;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Terranova da Sibari;

ORDINA

PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, CHE QUI SI INTENDE

RIPORTATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DEL DISPOSITIVO DELLA PRESENTE ORDINANZA

la sospensione, delle attività scolastiche in tutti i plessi presenti nel territorio comunale, per giorno **18 marzo 2021**.

Restano impregiudicate le autonome iniziative della Dirigente Scolastica circa l'organizzazione di didattica a distanza e di smart-working.

DISPONE

L'immediata Esecutività del presente provvedimento.

Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- b. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- c. Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- d. ai Responsabili dei Settori Tecnico e Amministrativo;
- e. all'Ufficio Polizia Municipale;
- f. Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari;

AVVERTE

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è Il Comando di Polizia Municipale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

L'immediata Esecutività del presente provvedimento.

Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- g. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- h. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- i. al Presidente della Giunta Regionale della Calabria;
- j. ai Responsabili dei Settori Tecnico e Amministrativo;
- k. all'Ufficio Polizia Municipale;
- l. al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari.

TERRANOVA DA SIBARI, li 17/03/2021

Il Sindaco
LIRANGI LUIGI



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI - Prot. 1300/PROT del 17/03/2021 - titolo II - classe 01